



COMMISSIONE
EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE EUROPEA
PER GLI AFFARI ESTERI
E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 24.5.2017
JOIN(2017) 19 final

This document was downgraded/declassified	
Date	25.1.2018
By	Mr. Peter SANDLER
Authority	DG TRADE

Raccomandazione congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati e a negoziare un accordo di associazione aggiornato con la Repubblica del Cile

{SWD(2017) 172 final} - {SWD(2017) 173 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il Cile è stato il primo paese dell'America latina a concludere un accordo di associazione con l'UE (l'accordo). L'accordo, che contiene disposizioni in materia di politica, cooperazione e commercio, è stato applicato in via provvisoria dal 1° febbraio 2003. L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2005.

La sua attuazione è progredita in modo soddisfacente e il suo quadro istituzionale è pienamente funzionante. L'accordo ha contribuito a rafforzare le relazioni tra l'UE e il Cile ("le Parti") e ha permesso di definire nuovi ambiti di cooperazione e di avviare nuovi dialoghi politici. Per quanto riguarda il commercio, l'accordo comprende un accordo di libero scambio che ha contribuito a una forte espansione degli scambi e degli investimenti bilaterali.

Durante una riunione a margine del vertice UE-CELAC tenutosi a Santiago il 26-27 gennaio 2013, i leader dell'UE e del Cile hanno concordato di riflettere su come aggiornare l'accordo dopo 10 anni di attuazione. Nell'aprile 2015 il 6° Consiglio di associazione UE-Cile ha approvato la creazione del gruppo di lavoro congiunto ("il gruppo") sull'aggiornamento dell'accordo, incaricato di svolgere un esercizio esplorativo valutando il livello di ambizione per l'avvio di negoziati volti ad aggiornare l'accordo in tutti i settori. Il gruppo ha creato due sottogruppi, uno per le questioni politiche e la cooperazione e l'altro per il commercio. I lavori dei sottogruppi si sono conclusi nella riunione del 14° Comitato di associazione UE-Cile tenutasi il 31 gennaio 2017.

Un accordo aggiornato dovrebbe inquadrare le relazioni UE-Cile inglobando le questioni attinenti alla politica, alla sicurezza, alla cooperazione settoriale e al commercio. L'obiettivo strategico principale è approfondire le relazioni UE-Cile elaborando un nuovo testo globale che sostituisca l'accordo attuale ampliandone il campo di applicazione e tenendo conto delle nuove sfide politiche ed economiche di natura bilaterale e mondiale. Il processo di aggiornamento dovrebbe tenere in considerazione, basandosi sull'esperienza acquisita con l'attuazione dell'accordo attuale, l'approfondimento del processo di integrazione dell'UE, l'adesione dei nuovi Stati membri e l'evoluzione del ruolo dell'UE e del Cile sulla scena internazionale.

Per quanto riguarda gli scambi commerciali, vi sono stati sviluppi importanti nelle politiche commerciali a livello mondiale e le Parti hanno concluso accordi molto ambiziosi e completi con partner terzi, di portata nettamente superiore a quella delle disposizioni dell'accordo di libero scambio UE-Cile.

Le discussioni preparatorie svoltesi nel gruppo hanno contribuito a definire una serie di parametri di cui si dovrebbe tener conto nel processo di aggiornamento. Per la parte relativa alla politica e alla cooperazione, il gruppo ha contribuito al raggiungimento di un'intesa iniziale sulla struttura e sul campo di applicazione possibili del nuovo accordo. Il gruppo ha inoltre contribuito a individuare i settori di comune interesse per la cooperazione futura, concentrandosi sul proseguimento della cooperazione internazionale UE-Cile nell'ambito dell'Agenda 2030 e sulla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Per quanto riguarda le questioni commerciali, l'esercizio esplorativo ha rispecchiato la portata e il livello di ambizione che le Parti potrebbero conseguire nell'ambito di un aggiornamento globale della parte commerciale dell'accordo, confermando che l'obiettivo comune è un miglioramento ambizioso del quadro per le relazioni bilaterali in materia di commercio e investimenti, che si basi sull'accordo esistente e vada al di là degli impegni assunti in sede di OMC. Nel condurre i negoziati si dovrebbe tenere conto dei più recenti accordi commerciali negoziati e conclusi dalle Parti e della necessità di garantire complementarità e coerenza con i negoziati e gli accordi in questione.

Un accordo aggiornato dovrebbe quindi prevedere il massimo livello possibile di liberalizzazione in materia di scambi di merci, servizi, investimenti e accesso agli appalti pubblici. Va garantito un livello elevato di tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, anche per quanto riguarda le indicazioni geografiche. Si dovrebbe inoltre ampliare il campo di applicazione delle attuali disposizioni sul commercio includendo gli ostacoli non tariffari e gli altri aspetti normativi e basati sulle regole. Un accordo aggiornato dovrebbe garantire il diritto delle Parti di perseguire gli obiettivi legittimi di politica pubblica in tutti gli ambiti pertinenti. L'accordo dovrebbe inoltre tener conto di altre questioni quali il commercio e lo sviluppo sostenibile, il commercio e le questioni di genere, il commercio e le PMI.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La raccomandazione è in linea con la *strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea* che prevede, fra l'altro, un approfondimento delle relazioni con l'America latina e i Caraibi attraverso la conclusione di partenariati bilaterali.

La raccomandazione è in linea con la comunicazione "*Commercio per tutti - Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile*", che sottolinea la necessità di far avanzare le relazioni bilaterali dell'UE per generare crescita e occupazione superando gli ostacoli agli scambi e agli investimenti in modo globale, garantendo al contempo il livello elevato di protezione sociale e ambientale dell'UE e contribuendo a realizzare altri obiettivi politici, tra cui lo sviluppo sostenibile e le particolari esigenze delle PMI. Nella comunicazione "*Commercio per tutti*" viene indicata l'intenzione della Commissione di richiedere direttive di negoziato per aggiornare l'accordo una volta concluso l'esercizio esplorativo.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La raccomandazione è in linea con il *programma di cambiamento* adottato nel 2011, su cui si basa la politica di sviluppo dell'UE nei confronti dei paesi terzi. In questo contesto, il Cile si è emancipato dall'assistenza dell'UE nell'ambito della cooperazione bilaterale e nuove formule di cooperazione internazionale sono state cercate sulla base del *Consenso europeo sullo sviluppo* e dell'*Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*.

2. **BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La base giuridica della raccomandazione è costituita dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Scopo dell'accordo è rafforzare l'associazione esistente tra l'UE e il Cile. L'azione dovrebbe quindi essere condotta a livello di UE.

La politica commerciale comune è inclusa nell'elenco dei settori di competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3 del TFUE e, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva.

- **Proporzionalità**

La raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("l'alto rappresentante") a negoziare un accordo aggiornato con il Cile si limita a quanto necessario o opportuno per conseguire gli obiettivi politici.

Per quanto riguarda le questioni commerciali, in linea con il principio di proporzionalità, sono state considerate tutte le opzioni strategiche ragionevoli al fine di valutare la probabile efficacia di tali interventi, come descritto in maniera dettagliata nella relazione sulla valutazione d'impatto.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Decisione del Consiglio dell'Unione europea.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / controlli dell'adeguatezza della legislazione vigente**

Un consulente esterno ha svolto nel 2012 una valutazione ex post dell'incidenza economica della parte commerciale dell'accordo. La relazione sulla valutazione d'impatto allegata alla presente raccomandazioni contiene informazioni più dettagliate al riguardo.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Tra l'8 giugno e l'8 settembre 2016 la Commissione ha condotto una consultazione pubblica online che è stata pubblicata sul sito della Direzione generale per il Commercio e su "EU Survey", lo strumento della Commissione per le consultazioni pubbliche online. Le parti interessate sono state invitate a rispondere a domande su un'ampia gamma di tematiche connesse al commercio e agli investimenti tra l'UE e il Cile. La sintesi delle risposte alla consultazione pubblica è acclusa alla relazione sulla valutazione d'impatto e le risposte delle parti interessate sono state pubblicate sul sito della DG TRADE.

- **Assunzione e uso di perizie**

Un consulente esterno è stato incaricato di svolgere un'analisi ex ante relativa all'impatto potenziale dell'aggiornamento della parte commerciale dell'accordo. Questo studio esterno è accluso alla relazione sulla valutazione d'impatto.

- **Valutazione d'impatto**

È stata svolta una valutazione d'impatto sull'aggiornamento della parte commerciale dell'accordo. La relazione sulla valutazione d'impatto e la sua scheda di sintesi nonché il parere positivo del comitato per il controllo normativo sono allegati alla presente raccomandazione.

In aggiunta alla valutazione d'impatto, una valutazione indipendente dell'impatto sulla sostenibilità esaminerà i potenziali effetti economici, sociali, ambientali e sui diritti umani della parte commerciale dell'accordo aggiornato. La valutazione sarà eseguita da consulenti esterni contemporaneamente ai negoziati e si baserà su una consultazione ampia e costante delle parti interessate, in particolare la società civile. La valutazione d'impatto per la sostenibilità sarà ultimata prima della sigla dell'accordo aggiornato e le sue conclusioni contribuiranno al processo negoziale.

- **Adeguatezza normativa e semplificazione**

Le PMI dovrebbero beneficiare delle nuove opportunità commerciali e dei risparmi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi, del rafforzamento del quadro giuridico e delle disposizioni per il miglioramento delle procedure doganali e per una maggiore trasparenza della regolamentazione. La relazione sulla valutazione d'impatto contiene informazioni dettagliate sui potenziali impatti sulle parti interessate e sui settori economici.

- **Diritti fondamentali**

L'UE si adopererà per includere clausole specifiche su democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali, che devono essere definiti elementi essenziali dell'accordo.

La relazione sulla valutazione d'impatto relativa all'aggiornamento della parte commerciale dell'accordo affronta la questione dei diritti fondamentali sotto il profilo sociale, ambientale e dei diritti umani. A titolo di esempio, in linea con la politica consolidata dell'UE la parte commerciale dell'accordo aggiornato dovrebbe contenere un capitolo riguardante il commercio e lo sviluppo sostenibile.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La parte commerciale dell'accordo aggiornato avrà un'incidenza negativa limitata sul bilancio dell'UE sotto forma di dazi doganali a seguito della liberalizzazione tariffaria. Si prevedono effetti positivi indiretti in termini di aumento delle risorse legate all'imposta sul valore aggiunto e al reddito nazionale lordo.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

In linea con l'impegno assunto nella comunicazione del 2015 "*Commercio per tutti - Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile*", sarà effettuata un'analisi ex post approfondita in merito agli effetti della parte commerciale dell'accordo aggiornato una volta che essa sarà stata in vigore per un periodo sufficientemente lungo da garantire la disponibilità di dati significativi. La relazione sulla valutazione d'impatto contiene informazioni dettagliate sulle modalità di monitoraggio e valutazione previste.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non pertinente.

Aspetti procedurali

La squadra negoziale sarà costituita dalla Commissione e dall'alto rappresentante.

Conformemente all'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE, si propone che il Consiglio designi un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati. Il Gruppo "America latina e Caraibi" sarà consultato sulle parti dell'accordo aggiornato relative alla politica e alla cooperazione. Il Comitato della politica commerciale sarà consultato in merito alle parti commerciali dell'accordo aggiornato.

Il Parlamento europeo sarà informato in tutte le fasi della procedura, conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE.

La struttura definitiva dell'accordo sarà stabilita alla luce di un'ulteriore valutazione del parere 2/15 della Corte di giustizia.

La Commissione e l'alto rappresentante informeranno il Cile in merito alle regole interne dell'UE sulla trasparenza e sull'accesso del Consiglio dell'Unione europea e del Parlamento europeo ai documenti negoziali.

La Commissione e l'alto rappresentante si compiacciono che i membri del Consiglio dell'Unione europea coinvolgano sin dalle fasi iniziali i rispettivi parlamenti nei negoziati commerciali in linea con le loro prassi istituzionali. Si invitano i membri del Consiglio dell'Unione europea a fare altrettanto per la presente raccomandazione di decisione del Consiglio, nel debito rispetto della decisione 2013/488/UE del Consiglio.

La Commissione e l'alto rappresentante raccomandano che le direttive di negoziato siano rese pubbliche subito dopo l'adozione.

La presente raccomandazione di decisione del Consiglio sarà declassificata quando le direttive di negoziato in allegato saranno scorporate dalla raccomandazione.

Raccomandazione congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati e a negoziare un accordo di associazione aggiornato con la Repubblica del Cile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante"),

CONSIDERANDO che è opportuno avviare negoziati per la conclusione di un accordo di associazione aggiornato con la Repubblica del Cile ("l'accordo") che sostituisca l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra¹,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- (1) La Commissione e l'alto rappresentante sono autorizzati a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo di associazione aggiornato con il Cile ("l'accordo").
- (2) La Commissione guida il gruppo di negoziatori dell'Unione.

Articolo 2

I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il Gruppo "America latina e Caraibi" del Consiglio. Il Comitato della politica commerciale è consultato in merito alle parti commerciali dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione e il relativo allegato saranno resi pubblici subito dopo l'adozione.

¹ GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.

Articolo 5

La Commissione e l'alto rappresentante sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*